Tribunale di Brescia, Prima Sezione Penale in composizione collegiale (Pres. Minazzato), sentenza n. 466 del 31.1.2017.

Tentato omicidio volontario. – Esame della parte civile, imputata di reato collegato. – Valutazione della prova.

Nel caso in cui la parte civile abbia reso, nel corso delle indagini, dichiarazioni contraddittorie e addirittura false, tali comunque da limitare la responsabilità dell’imputato (alla stessa legato da vincolo matrimoniale) e risulti, in relazione a tali mendaci dichiarazioni, sottoposta a procedimento penale per il reato di false informazioni al pubblico ministero, dovrà essere esaminata ai sensi dell’art. 210 ultimo comma c.p.p. Le dichiarazioni rese in esame dibattimentale (ovvero anche in sede di giudizio abbreviato condizionato) devono essere valutate nella loro coerenza intrinseca ed estrinseca, avendo riguardo anche agli ulteriori dati probatori nonché alle influenze culturali che possono aver giustificato il mendacio della persona offesa in fase di indagini (nel caso di specie, il Tribunale valorizzava, oltre alla coerenza del narrato della parte civile, il suo grado di scolarizzazione, di inserimento sociale nell’ambito lavorativo, i buoni rapporti di vicinato, la contraddizione tra la cultura italiana e quella del suo paese e del suo gruppo familiare che le avrebbe imposto di accettare e tacere le violenze del marito tutelando l’onore della famiglia).